

---

**ADiM BLOG**  
**Ottobre 2024**  
**ANALISI & OPINIONI**

---

*Dalla cittadinanza sociale alla persona umana?  
Qualche considerazione storica\**

*Lorenzo Pacinotti*

Assegnista di ricerca

Centro di Studi Paolo Grossi per la storia del pensiero giuridico moderno

Dipartimento di Scienze giuridiche

Università degli Studi di Firenze

*Parole Chiave*

*Cittadinanza sociale – T.H. Marshall – Diritti sociali – Nazionalità – Persona umana*

*Abstract*

*Il contributo evidenzia il significato della cittadinanza sociale di T.H. Marshall, alla luce dell'ordine giuridico del secondo dopoguerra. Analizzando la novità dei diritti sociali come presupposto per l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici, si riflette sul rapporto tra la dimensione nazionale della cittadinanza e la proiezione universale della persona umana.*

*The contribution highlights the significance of T.H. Marshall's concept of social citizenship in light of the post-World War II legal order. By analysing the novelty of social rights as a prerequisite for the*

---

\* Il testo riprende, con l'aggiunta di alcuni essenziali riferimenti bibliografici, le considerazioni svolte in occasione della ADiM – IntoME Migration Conference 2024.

*effective exercise of civil and political rights, it explores the relationship between the national dimension of citizenship and the universal projection of the human person.*

### 1. *La cittadinanza marshalliana*

Comprendere le origini, le articolazioni dottrinali, il retroterra concettuale del rapporto tra la sfera (nazionale) della cittadinanza e la dimensione (universale) della persona, è certo esercizio di notevole complessità, atteso che il ‘discorso intorno alla cittadinanza’ rappresenta una chiave di lettura decisiva per cogliere il lungo divenire storico dell’obbligazione politica, del rapporto costituzionale tra diritti e doveri, della tensione amministrativa tra autorità e libertà ([P. COSTA](#)). Sulla base di tale consapevolezza, ma con obiettivi ben più limitati, si tenta qui di fissare qualche interrogativo problematico in grado di definire alcune ipotesi interpretative, traendo spunto dalla celebre analisi, cardine per comprendere l’evolversi novecentesco del concetto di cittadinanza, del sociologo Thomas Humphrey Marshall.

Esito di un ciclo di lezioni tenute nel 1949 e pubblicate l’anno successivo nel noto volume *Citizenship and Social Class*, la «cittadinanza sociale» offre lo strumentario teorico per un completo cambio di paradigma. Il ricongiungimento dei diritti civili, politici e sociali in un’unica entità simbiotica rappresenta l’argomento centrale del suo ragionamento: l’espressione *social citizenship*, in estrema sintesi, indica il riconoscimento, in nome della appartenenza a una data comunità, di un nucleo essenziale di diritti sociali indispensabile come presupposto per l’effettivo, materiale, godimento degli altri diritti. Dal ricollocamento dei *social rights* all’interno dei diritti di cittadinanza, dalla loro equiparazione alle storiche libertà *civil e political*, discende un’inedita fusione concettuale tra diritti fondamentali che, «ritrovati uno accanto all’altro» ([T. H. MARSHALL](#), p. 15), divengono categorie non più conflittuali, bensì dialoganti nel contenitore unico della cittadinanza. Nel formulare la nozione di *social citizenship* il sociologo inglese pensava a un itinerario storico che ricomprendeva, in un orizzonte secolare e in una cornice sostanzialmente unitaria, la lunga evoluzione dei diritti civili, politici e sociali: sia pur caratterizzato da periodizzazioni distinte e da sentieri relativamente differenziati, il loro riconoscimento congiunto – e la loro indivisibilità – offriva il fondamento concettuale per la legittimazione dell’ordine emancipante progettato nel secondo dopoguerra.

Il termine, va chiarito, ha nelle originarie concezioni un significato relativamente diverso da quello, talora attribuitogli nel linguaggio corrente, che tende a valorizzarne la capacità di promuovere, attraverso le prestazioni sociali, un’integrazione inclusiva dello straniero all’interno dei meccanismi di partecipazione collettiva. Ciò vale, perlopiù, perché Marshall guardava alla cittadinanza forte del significato inglese del termine *citizenship*, da sempre un concetto giuspolitico volto a indentificare le regole di convivenza tra i membri di una comunità e i loro vincoli di appartenenza, teso a descrivere i canali più profondi che legano l’individuo alla società, il singolo a un determinato gruppo sociale ([R. BELLAMY](#)); non si tratta dunque di un lemma coincidente con la mera nazionalità, confinabile entro la circonferenza tracciata

esclusivamente dal tema cittadino-straniero e dal solo problema dei diritti politici. Anche perché la questione va posta su un diverso piano epistemologico, non è peraltro ravvisabile nelle pagine marshalliane un chiaro riferimento al superamento delle barriere statuali; operazione ardua in una realtà – quella britannica – assai fiera della propria insularità e del suo continuo distinguersi dal continente.

Proprio per questo, come è stato correttamente notato, tale visione sarebbe caratterizzata da un vizio anglocentrico, offrirebbe cioè un'interpretazione non generalizzabile alle altre realtà europee, quanto piuttosto una prospettiva da cogliere all'interno di confini eminentemente insulari, una verità fondata solo sulla esperienza inglese e a questa esclusivamente applicabile ([A. M. REES](#); [R. KARATANI](#)). In effetti, non serve ricordare come i risalenti itinerari di sviluppo dei diritti civili e politici, indissolubilmente legati alle Corti di *Common Law*, siano fortemente distinti dal legicentrismo del percorso continentale. Ma anche concentrandosi unicamente sullo sviluppo novecentesco dei diritti sociali, le peculiarità dell'ordine giuridico britannico, sia pur in misura attenuata, permangono. Non che non vi siano analogie con il percorso continentale: anche in Gran Bretagna, nonostante la resistente influenza della dottrina individualistica della *Law of the Constitution* ([A. V. DICEY](#)), la questione sociale travolge il modello giuridico tradizionale assieme alle trasformazioni del lavoro, oltre che alle novità amministrative imposte dal modello assicurativo e dalla predisposizione capillare dei servizi pubblici. Osservato nella sua interezza, nondimeno, il percorso dei diritti sociali in Gran Bretagna nella prima metà del Novecento tende a distinguersi da quello continentale: la trama dei *social rights* è tessuta in parallelo ai diritti civili e politici, nell'ottica di una montante democratizzazione dell'ordinamento segnata dalla libertà-eguale, dalla eguaglianza di opportunità, da una accezione collettivistica della cittadinanza. Sul continente all'opposto – in una linea che idealmente collega il progetto assicurativo bismarckiano con la ricetta totalitaria – la politica sociale è stata utilizzata in contrapposizione alle libertà civili e politiche, come uno strumento paternalistico in tutto contrario alla liberazione individuale e allo sviluppo democratico, nonché funzionale alla restrizione o al completo abbattimento dei diritti civili e politici.

## 2. *Una proposta storico-interpretativa*

Eppure, se osservata retrospettivamente nel contesto del secondo dopoguerra, la lettura marshalliana sembra invece possedere una valenza generalizzabile anche ad altre esperienze europee. È la categoria *Welfare State* a fornire la chiave del paradigma. Non è casuale che Marshall formuli la sua teoria nel 1949: il 5 luglio del 1948 erano divenute completamente operative le riforme laburiste basate sul celebre piano Beveridge (1942), con il varo di una assicurazione sociale universalistica, la previsione di una assistenza inclusiva e solidale completamente opposta alla concezione colpevolistica e stigmatizzante nei confronti della povertà di cui al modello della *Poor Law*, l'istituzione di un *National Health Service*

completamente gratuito, quantomeno nei primi anni del suo funzionamento ([W. H. BEVERIDGE](#)). I diritti sociali, ora supportati da una teoria amministrativa basata sul modello economico keynesiano e la sua tensione verso il progressivo ampliamento della spesa pubblica, divengono strumento di emancipazione: il parametro della «libertà dal bisogno» assurge a metanorma costituzionale di un progetto, confermato dalla Costituzione della IV Repubblica francese (1946), dalla Costituzione italiana (1948) e dal *Grundgesetz* tedesco (1949), che assume un respiro compiutamente europeo ([W. STREECK](#)). E il paradigma tende certo ad accentuarsi in quei *Trente Glorieuses* definiti dalla prodigiosa combinazione tra la crescita economica e lo sviluppo giuridico dei diritti nei tre decenni successivi alla Seconda guerra mondiale ([J. FOURASTIÉ](#)).

Valicando i confini britannici e proiettando la cittadinanza sociale oltre la dimensione insulare, dunque, non sembra errato evidenziare come la redistribuzione delle *chances* (DAHRENDORF) rappresenti un segno distintivo di una cultura giuridica europea nella quale l'eguaglianza sostanziale diviene, all'interno di un impianto ordito sul tessuto connettivo della solidarietà e della dignità, il naturale completamento della libertà. La cittadinanza sociale può allora acquisire una qualche portata paradigmatica per descrivere i caratteri del modello sociale europeo del secondo dopoguerra: nel ricollocare i diritti sociali nella trama delle libertà civili e democratiche, la *social citizenship* diviene la pura manifestazione della loro reciproca indivisibilità, della compiuta trasformazione dell'eguaglianza (formale) di fronte alla legge nella nuova eguaglianza (sostanziale) di opportunità. Da un punto di vista puramente descrittivo, e al prezzo di incorrere in qualche approssimazione, si ritiene che, se il passaggio dallo «status al contratto» ([H. S. MAINE](#)) resta una delle categorie descrittive più efficaci per riassumere i paradigmi evolutivi della modernità giuridica fino al secolo XIX assieme ai trionfi dell'eguaglianza formale, la cittadinanza sociale si candida a divenire il migliore strumento concettuale per descrivere il parziale ritorno allo *status* proprio dell'eguaglianza sostanziale dell'ordine novecentesco.

Se interpretata alla luce di questo quadro ed elevata a categoria paradigmatica dell'indivisibilità dei diritti civili-politici-sociali, allora, la cittadinanza sociale implica, proprio per l'afflato emancipante che la contraddistingue, una proiezione universale aperta allo scenario cosmopolita, ai temi dell'inclusione sociale e delle minoranze, in una prospettiva che tende, quantomeno potenzialmente, a mitigare il divario tra cittadino e straniero. Pur considerando che l'evoluzione storica dei diritti sociali corre spesso in contraddizione allo sviluppo delle politiche migratorie ([M. BOSWORTH](#)), è comunque possibile, nell'analizzare la lettura marshalliana nel contesto del secondo Novecento, valorizzare non tanto la cittadinanza, intesa all'insegna di uno spazio fisico nazionale, quanto piuttosto il criterio dell'appartenenza alla comunità, ossia un meccanismo inclusivo di identificazione e mutuo riconoscimento che trascende la provenienza nazionale.

È lo stesso Marshall, del resto, a immaginare che il riconoscimento dei *rights of citizenship* e l'attivazione dello scambio sinallagmatico tra i diritti del cittadino e i doveri verso lo Stato passi da una *full membership of a community*, assimilata alla *citizenship* in forza del già richiamato

ampio significato attribuito al termine dalla filosofia giuspolitica inglese. È l'inclusione di tutte le classi sociali in un disegno comunitario e solidale, interamente opposto agli stigmi classisti della *Poor Law*, uno degli aspetti centrali della sua analisi. Sarebbe paradossale se questa visione emancipante fosse compatibile con uno Stato, sostanzialmente paternalista, che tendesse a escludere il diverso (L. FERRAJOLI): lungi dal proporre dinamiche inclusive, la cittadinanza sociale finirebbe per veicolare logiche di fatto esclusive e marginalizzanti, giacché concentrerebbe e la sua azione solidale solo all'interno dei confini nazionali nel rispetto del vincolo di cittadinanza, creando verso l'esterno una barriera identitaria che esclude e respinge il diverso ([M. SAVINO](#)).

Se è vero che Marshall non prende in considerazione l'ipotesi che i diritti sociali possano varcare i confini nazionali, è sostenibile ritenere, nel muovere da un livello di stretta aderenza alle fonti a un discorso maggiormente interpretativo, che il significato della lettura marshalliana possieda in sé il *germe concettuale* per scandire il passaggio dalla dignità sociale alla dignità umana, dal cittadino alla persona. Si noti che il principio personalista, inteso all'insegna dell'antiorità della persona rispetto allo Stato, è uno degli argomenti che accomuna il lessico giuridico del secondo dopoguerra ([E. CATERINA](#)), fondendo in una vicenda sostanzialmente unitaria lo spirito solidaristico delle nuove costituzioni e la loro avversione nei confronti dell'acceca nazionalismo totalitario: la condizione di umanità, dell'essere persona, assume un valore portante nel ricomprendere i diritti fondamentali nel disegno di un nuovo modello sociale che abbraccia la dimensione europea. È soprattutto in questo senso che la proclamazione dei diritti umani ha «tagliato in due il corso storico dell'umanità dal punto di vista del rapporto politico», producendo un'inversione della contrapposizione storica fra l'esclusione dello straniero e l'inclusione della protezione sociale ([N. BOBBIO](#), p. 258).

Non è pertanto incoerente, per certi versi, pensare alla prospettiva marshalliana in conformità al processo che, attraverso un'inedita concezione dei diritti attinente alla condizione dell'umanità, suggerisce, tra la *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948) e la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* (1950), un primo varco tra le barriere esistenti fra le singole appartenenze territoriali. Lo dimostra anche il lavoro di Marshall negli organismi internazionali – e segnatamente come *Head of the Social Sciences Department* dell'UNESCO dal 1956 al 1960 – proprio in un periodo segnato dal faticoso dibattito sul *Covenant on Civil and Political Rights* e sul *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, poi adottati nel 1966.

### 3. *Dal cittadino alla persona?*

Chiarita la portata teorica dell'operazione marshalliana alla luce dell'ordine giuridico del secondo dopoguerra, resta però l'impressione che, specie nell'ambito del diritto sociale, il passaggio dal cittadino alla persona non sia pienamente realizzato e non trovi ancora una compiuta e univoca definizione: proprio mentre – nel nuovo clima del Sessantotto – si scorge una convergenza internazionale verso i diritti umani e le loro prodigiose conquiste, per contro,

è ormai svelata l'intima difficoltà da parte della cittadinanza marshalliana a valicare i confini del concetto di nazionalità, a uscire da uno spazio delimitato – quello statale – entro il quale operano tradizionalmente le forze redistributive e lo spirito solidaristico.

La dimensione sociale e quella umanitaria restano categorie distanti, profondamente diverse nella loro struttura giuridica, e non del tutto fuse nell'unica, indivisibile, sfera dei diritti fondamentali. Lo stesso dicasi per il divario tra diritti sociali e diritti di libertà: i primi soffrono di una minorità giuridica che accomuna, per ragioni e vicende diversissime, sia la realtà anglosassone, nella quale da sempre risultano un'entità in tutto contrapposta alla matrice giurisprudenziale su cui tradizionalmente si fondano le libertà, sia i percorsi continentali, dove i diritti sociali, per effetto del carattere prestazionale e finanziariamente condizionato che li distinguerebbe, non hanno conseguito – nonostante i proclami del costituzionalismo del secondo dopoguerra – una valenza giuridica effettivamente pari a quella dei diritti di libertà. Non a caso, il motivo della scelta di redigere i citati patti del 1966 in due testi separati risiede proprio nel divario, considerato incolmabile, tra i diritti civili e politici, visti come negativi perché garantiti da una non interferenza da parte dello Stato, e quei diritti sociali tutelabili solo con un previo intervento dei poteri pubblici ([M. FLORES](#), pp. 259-264). E il problema dei *Two Concepts of Liberty* resta (sull'onda del celebre saggio di [I. BERLIN](#) del 1958) un dilemma ancora interamente irrisolto nelle sue implicazioni tecnico-giuridiche.

Nella loro impostazione dogmatica, i diritti sociali, in sintesi, non hanno conseguito una chiara accezione emancipante, effettivamente liberatoria, capace di spostare la loro legittimazione dal piano nazionale della cittadinanza a quello universale della persona umana.

Lo dimostrano gli itinerari contemporanei dei diritti sociali e dei diritti umani, ancora distanti dal fondersi in una unitaria visione globalizzante, tesa a una loro reciproca indivisibilità ora umanizzata, ora socializzata. L'*umanizzazione* dei diritti sociali, ossia il loro orientarsi verso le esigenze della persona umana e della sua libera autodeterminazione priva di condizionamenti paternalistici o identitari, non riesce ancora a promuoverne una compiuta internazionalizzazione: vi è in effetti il fondato timore che ciò indebolisca la forza, già da tempo svigorita, dei servizi pubblici nella loro veste nazionale, acuendo così la crisi del *Welfare State*, nonché favorendo un ancor più netto irrompere di modelli giuridici più sensibili al mercato e alla dirompente globalizzazione economica ([R. MISHRA](#)). In modo speculare, la *socializzazione* dei diritti umani appare ancora debole: la loro vocazione internazionale resta perlopiù indipendente dalla sfera sociale, perché appartenente alla persona in quanto tale, all'individuo per sé stesso, colto perlopiù nella sua proiezione civile o politica, se non nella sua singolarità individualistica. Interrogativi, giuridicamente profondi, a quali storici e cultori di diritto positivo sono chiamati a rispondere con uno sforzo necessariamente comune.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

- R. BELLAMY, *Citizenship. A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- I. BERLIN, *Two Concepts of Liberty* [1958], in Id., *Liberty*, H. HARDY (ed.), trad. it., *Libertà*, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 169-222.
- W.H. BEVERIDGE, *Social Insurance and Allied Services* [1942], trad. it., *Il Piano Beveridge: compendio ufficiale della relazione di Sir William Beveridge al governo britannico*, Londra, Stamperia Reale, 1944.
- N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 2008.
- M. BOSWORTH, *La "galera amministrativa" degli stranieri in Gran Bretagna. Un'indagine sul campo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
- E. CATERINA, *Personalismo vivente. Origini ed evoluzione dell'idea personalista dei diritti fondamentali*, Napoli, Edizioni scientifiche, 2023.
- P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- R. DAHRENDORF, *Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie*, trad. it., *La libertà che cambia*, Roma-Bari, Laterza, 1994.
- A.V. DICEY, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* [1885], trad. it., *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- L. FERRAJOLI, *Cittadinanza e diritti fondamentali*, in *Teoria Politica*, 9, 3, 1993, pp. 63-76.
- M. FLORES, *Storia dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino, 2023.
- J. FOURASTIÈ, *Les Trente Glorieuses: ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris, Fayard, 1979.
- R. KARATANI, *Defining British Citizenship. Empire, Commonwealth and Modern Britain*, London, Frank Cass, 2003.
- H.S. MAINE, *Ancient Law* [1861], trad. it., *Diritto Antico*, Milano, Giuffrè, 1998.
- T.H. MARSHALL, *Citizenship and Social Class and Other Essays* [1950], trad. it., *Cittadinanza e classe sociale*, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- R. MISHRA, *Globalization and the Welfare State*, Cheltenham, Edward Elgar, 1999.
- A.M. REES, *T.H. Marshall and the Progress of Citizenship*, in *Citizenship Today. The Contemporary Relevance of T.H. Marshall*, M. Bulmer, A.M. Rees (eds.), London, UCL Press, 1996.
- M. SAVINO, *Cittadinanza (diritto di)*, in *X Appendice dell'Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze e Arti. Le Parole del XXI Secolo*, a cura di T. Gregory e C. Ossola, Roma, Treccani, 2020, pp. 261-267.
- W. STREECK, *Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva*, in *Stato e*

*mercato*, 1, 2000, pp. 3-23.

**Per citare questo contributo:** L. PACINOTTI, *Dalla cittadinanza sociale alla persona umana? Qualche considerazione storica*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, ottobre 2024.